

Regolamento
per la disciplina
delle sponsorizzazioni



(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 07 05 2024)



Sommario

PREMESSE.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione	4
Art. 4 – Modalità di sponsorizzazione	4
Art. 5 – Procedura per la scelta dello sponsor	5
Art. 6 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor.....	6
Art. 7– Contratto di sponsorizzazione	7
Art. 8 - Regolazione dell’esclusiva generale o delle esclusive commerciali	8
Art. 9 - Rifiuto delle sponsorizzazioni	8
Art. 10 - Verifiche e controlli	9
Art. 11 - Controversie	9
Art. 12 - Trattamento dati personali	9
Art. 13 - Norme di rinvio.....	10
Art. 14 - Entrata in vigore, vigenza e pubblicazione, norma transitoria.....	10

PREMESSE

LAZIO INNOVA S.p.A. è società in house della Regione Lazio, partecipata anche, con quota di minoranza, dalla Camera di Commercio di Roma.

La società è iscritta nell' "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i.", pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2022).

LAZIO INNOVA, costituita ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12).

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina anche ed eventualmente - nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti da LAZIO INNOVA, società in house della Regione Lazio per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione

2. Il ricorso alle sponsorizzazioni, forma di partenariato tra pubblico e privato, tende a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- b) "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale LAZIO INNOVA (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato

corrispettivo o ad erogare servizi/beni a titolo gratuito, la possibilità di pubblicizzare, in appositi, determinati spazi e per un periodo definito, nome, logo, marchio o prodotti;

c) “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con LAZIO INNOVA;

d) per "soggetto" un'impresa/società, pubblica o privata, nazionale e transnazionale, includendo le società controllate o collegate, in base alle definizioni ex art. 2359 Codice Civile ed ex art. 7 della Legge n. 287/1990, e le partecipazioni, anche di minoranza, gli appaltanti, i subappalti, i fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque tutti i soggetti inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa/società;

e) per "strumento pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni pubblicitarie o promozionali dello sponsor.

Art. 3 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione di LAZIO INNOVA o gli organi amministrativi dallo stesso delegati, nell'ambito degli obiettivi strategici individuati nei documenti di programmazione aziendale, possono formulare, con appositi provvedimenti, indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione, e definire modalità e risorse per il ricorso alla sponsorizzazione nel proprio settore di competenza, in conformità al presente Regolamento.

Il ricorso alla sponsorizzazione, salvo contrasto con disposizioni di legge, può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, le prestazioni ed i servizi espletati da LAZIO INNOVA.

Art. 4 – Modalità di sponsorizzazione

Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:

- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni, programma dell'evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali multimediali ecc.);
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
- riconoscimento del diritto di associazione dell'immagine dell'Azienda Sponsor a quella dell'evento, seminario, convegno sponsorizzato per proprie attività pubblicitarie;

- inserimento sul sito <https://www.lazioinnova.it/> di uno o più banner pubblicitari dedicati;
- creazione di una pagina web o di spazi dedicati allo sponsor sul sito <https://www.lazioinnova.it> sia in occasione di eventi e workshop, sia come contenuti permanenti del portale (es. articoli).

Art. 5 – Procedura per la scelta dello sponsor

1. La scelta dello Sponsor è effettuata per quanto applicabile nel rispetto dei principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Quando un accordo di sponsorizzazione è collegato o è associato a un contratto principale riguardante l'acquisto di beni e servizi, la procedura di scelta del contraente è disciplinata dalle normative vigenti in materia, cui si rimanda.

3. Al di fuori dell'ipotesi descritta al comma 2 la scelta dello sponsor è effettuata, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con pubblicazione di apposito avviso.

4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione, per almeno 30 giorni, sul sito internet LAZIO INNOVA.

5. L'avviso deve contenere, in particolare, almeno le seguenti informazioni:

- eventuali categorie di soggetti ammessi a partecipare all'indagine di mercato;
- oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- durata del rapporto di sponsorizzazione;
- esatta determinazione delle modalità di sponsorizzazione;
- i requisiti del soggetto proponente, le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione può avvenire sulla base del miglior prezzo offerto ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri preventivamente individuati nell'avviso.

L'avviso dovrà contenere i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione, nonché le informazioni relative al tipo di sponsorizzazione e le condizioni di attribuzione.

La valutazione delle offerte, nel rispetto dei criteri fissati, è affidata al RUP (in caso di aggiudicazione sulla base del miglior prezzo) o ad una Commissione interna nominata dal RUP (in caso di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi del "Regolamento aziendale per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari". Il

RUP e la Commissione redigono apposito verbale e stilano una graduatoria qualora siano pervenute più offerte valide.

LAZIO INNOVA può procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, o non procedere alla aggiudicazione, qualora lo ritenga opportuno e conveniente.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo LAZIO INNOVA può disporre, previa istruttoria sugli effettivi benefici, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione con incarico diretto nei seguenti casi:

- sponsorizzazione di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro;
- fornitura o prestazione eseguibili da un solo soggetto con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, oppure fornitura riguardante beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- completamento di beni o servizi acquisiti da un determinato fornitore;
- mancanza di offerte valide a seguito di avviso pubblico.

7. LAZIO INNOVA previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure previste per gli appalti di servizi indicate dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 6 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziali sponsor, pervenga a LAZIO INNOVA una proposta spontanea di sponsorizzazione, LAZIO INNOVA, in osservanza di quanto previsto all'art. 1, valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte dell'organo competente, ove di importo superiore a quelle indicate all'art 50 del Dlgs 36/2024 predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 5, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente da LAZIO INNOVA. In questo caso, il promotore originario, in forza di prelazione, è dichiarato aggiudicatario.

3. LAZIO INNOVA si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di

sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7– Contratto di sponsorizzazione

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il valore della sponsorizzazione;
- c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
- d) la durata del contratto;
- e) gli impegni e/o obblighi del soggetto sponsorizzato - sponsee;
- f) forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato - sponsee;
- g) eventuale disciplina dell'uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
- h) gli impegni e/o obblighi dello sponsor e le modalità di gestione del logo del soggetto sponsorizzato - sponsee ove previsto;
- i) l'eventuale diritto di "esclusiva";
- j) il recesso;
- k) l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
- l) la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
- m) le spese e disposizioni contrattuali finali.

Quando LAZIO INNOVA abbia individuato come corrispettivo della sponsorizzazione l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, i contratti a tal fine stipulati contengono anche l'esatta individuazione dei lavori, servizi o forniture da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e da LAZIO INNOVA. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario".

Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di singole manifestazioni, iniziative o interventi. Sono altresì ammesse le sponsorizzazioni per lotti di interventi o fasi di manifestazioni o iniziative.

Art. 8 - Regolazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali

1. LAZIO INNOVA può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva generale o commerciale qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:

a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;

b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.

3. LAZIO INNOVA evidenzia la sussistenza o l'assenza di clausole di esclusiva generale o commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.

4. In ogni caso, l'eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di sponsorizzazione non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.

Art. 9 - Rifiuto delle sponsorizzazioni

1. LAZIO INNOVA, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

a) possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità di Lazio Innova e della Regione Lazio e quelle dello sponsor;

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; - produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio ed, in generale, dei prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;

- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- I. persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, le associazioni professionali, le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di LAZIO INNOVA.
- II. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con LAZIO INNOVA o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del RUP e del DEC e del Dirigente d'Area competente per l'attività oggetto di sponsorizzazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, quanto ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente contestate allo sponsor; la comunicazione e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("RGPD"), è la Giunta Regionale del Lazio e che Lazio Innova è stata nominata responsabile del trattamento dei dati personali, per le attività e la fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto, con deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 30

novembre 2022, n. 1114 pubblicata sul BURL n. 100 del 6 dicembre 2022, che diventa parte integrante del presente contratto. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti tenuti all'applicazione del presente Regolamento e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del medesimo Regolamento.

Art. 13 - Norme di rinvio

I. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa legislativa vigente

Art. 14 - Entrata in vigore, vigenza e pubblicazione, norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Eventuali aggiornamenti del presente Regolamento connessi esclusivamente ad aggiornamenti normativi in materia o procedimentale, potranno essere apportati con specifica determinazione del Presidente o del Direttore Generale e conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione.